



Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali

Commissione riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati

Audizione Parlamentare

20 dicembre 2023

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

Vi ringrazio per aver invitato Confindustria ad esporre le proprie osservazioni su questo importante provvedimento.

Oggi discutiamo di norme introdotte con decretazione d'urgenza per contenere i costi energetici, sviluppare le rinnovabili e rilanciare la politica industriale in materia energetica.

Nel complesso esprimiamo il nostro apprezzamento per il provvedimento, poiché contribuisce a intercettare tutte e tre le dimensioni rilevanti dell'energia, ossia la decarbonizzazione, la competitività e la sicurezza degli approvvigionamenti, in linea con le nostre proposte.

Infatti, il decreto contiene disposizioni in materia di energy e gas release, produzione di energia da fonti rinnovabili e potenziamento delle infrastrutture energetiche che vanno nella giusta direzione.

Prima di entrare nel merito delle singole misure, mi soffermo velocemente su alcune considerazioni di contesto, per fornire un contributo costruttivo al percorso di conversione del decreto.

Anzitutto, preme rilevare che i mercati energetici stanno seguendo in larga misura l'andamento dei prezzi delle materie prime che, a partire dalla prima metà del 2023, hanno registrato in generale vistosi cali rispetto ai picchi raggiunti nel 2022. In particolare, i prezzi del gas naturale nei principali hub europei si sono attestati su una media di circa 40 €/MWh. Analogamente i prezzi del GNL sui mercati di breve termine oscillano fra i 30 €/MWh e i 50 €/MWh.

Nonostante la forte discesa resta elevato il differenziale di prezzo tra il mercato europeo e quello dei paesi produttori, come il nord Africa, il Medioriente, la Turchia e gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l'elettricità, a novembre il prezzo registrato era di 122 €/MWh (-9,3% rispetto al mese precedente, - 46% rispetto a novembre 2022). Mentre in Francia si è registrato un prezzo di 89 €/MWh, in Germania 91 €/MWh e in Spagna di 63 €/MWh.

Si rafforza, quindi, il differenziale di prezzo tra Italia ed estero. Nel mese di novembre arriva a +41 €/MWh.

Differenziale che continuerà a rimanere alto, guardando anche alle quotazioni futures 2024 e 2025.

L'esistenza di tale differenziale è dovuta sia alle croniche criticità del nostro Paese sia all'effetto delle misure di sostegno che gli altri Governi hanno adottato a favore delle proprie imprese.

Per quanto riguarda il gas, invece, sebbene i prezzi abbiano fatto registrare un calo rispetto al 2022, ci troviamo di fronte a costi ancora alti rispetto al 2019 e soprattutto siamo in presenza di un'eccessiva volatilità degli stessi dovuta soprattutto all'aumento della quota di GNL, che a differenza delle infrastrutture "fisse" di importazione, oltre a costare di più determina ancora incertezze nei prezzi e negli approvvigionamenti.

In questa cornice a soffrire di più sono le imprese energy intensive, che rappresentano i settori di base della nostra industria da cui si snodano tutte le filiere produttive del nostro Paese e che, essendo esposti alla concorrenza internazionale, sono a rischio delocalizzazione per effetto dei costi energetici non competitivi.

Per queste ragioni abbiamo sostenuto l'approvazione delle misure contenute nei primi due articoli del provvedimento in commento, ossia l'energy release e la gas release, perché sono interventi strutturali diretti a supportare proprio i settori energy intensive con un effetto positivo per tutta la nostra economia e allo stesso tempo contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza. Peraltro, non va dimenticato che questi settori sono anche quelli che danno il maggior contributo alle alte performance di economia circolare dell'Italia, che si pone ai vertici europei per quanto riguarda l'uso efficiente delle risorse, energetiche e non, e alla sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime, fondamentali per un Paese trasformatore e importatore netto come il nostro.

Finalmente si mettono in campo misure strutturali e si supera la logica degli interventi emergenziali, costosi e a carico del bilancio pubblico. Tali misure, quindi, non vanno assolutamente depotenziate o snaturate nel percorso di conversione del decreto. È fondamentale concentrare ogni sforzo ora per assicurare la loro operatività già a partire dall'inizio del 2024, anche attraverso chiarimenti e precisazioni da apportare perlopiù in sede di decretazione attuativa.

In particolare, per quanto riguarda la misura del gas release si rende necessario un meccanismo di anticipazione dei benefici che le nuove attività di estrazione possono garantire alle imprese della manifattura già da gennaio 2024 fino all'avvio della consegna fisica contrattuale. Su 2 mld di metri cubi il costo dell'operazione sarebbe di circa 300 mln € in base alle condizioni di mercato attuali, che potrebbe essere coperto da componenti parafiscali ad hoc, considerando anche l'apporto positivo che la stessa misura garantirà al sistema energetico nazionale in termini di sicurezza di approvvigionamento.

Per garantire la competitività dei costi energetici a carico delle imprese riteniamo opportuno richiamare l'attenzione anche sull'articolo 4 del decreto, che dispone l'istituzione di un Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale da ripartire tra le regioni, allo scopo di incentivare l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e l'adozione di misure per la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile.

Il Fondo sarà finanziato dai proventi delle aste CO₂, per 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e dai titolari di impianti FER che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030.

Riguardo tale disposizione desideriamo soffermarci su due aspetti. Anzitutto, considerato che la norma contiene già una disposizione in merito alla destinazione di una quota-parte dei proventi delle aste ETS l'occasione è utile per sfruttare il percorso di conversione del decreto-legge al fine di correggere una criticità del nostro ordinamento in materia di compensazione dei costi indiretti, in modo da completare il set delle misure in grado di allineare i costi energetici delle imprese italiane a quelli delle imprese delle principali economie europee.

In particolare, sottolineiamo che la Direttiva europea in materia ETS prevede che i proventi d'asta delle quote ETS siano destinati in via prioritaria a misure di mitigazione ambientale e alla compensazione dei costi indiretti ETS che gravano sulle imprese che consumano energia e che rientrano nel perimetro di tale regolamentazione.

Tali costi sono trasferiti nella bolletta elettrica ai consumatori industriali e crescono in misura proporzionale al costo del carbonio.

Nell'anno di prima attuazione della misura nazionale di sostegno per la compensazione finanziaria dei costi ETS indiretti, il prezzo medio annuo della quota ETS corrispondeva a circa 24 €/Tonn, nel 2022 tale valore è cresciuto a circa 80 €/Tonn e nel primo semestre 2023 si è attestato a circa 87 €/Tonn. Le risorse annuali destinate dall'Italia al fondo per la compensazione, stabilite nel 2020, sono invece fissate ad un valore massimo costante pari a 140 milioni, per tutti gli anni dal 2021 in avanti.

Al fine di mantenere nel tempo un livello sufficiente di protezione dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage) delle imprese energivore eleggibili, è pertanto necessario adeguare lo stanziamento di risorse, in funzione delle variazioni del prezzo della quota ETS prevedendo una quota complessiva pari a 600 milioni di euro annui a partire dal prossimo anno.

Questa è infatti la logica seguita, su base previsionale, da tutti i principali Paesi UE che hanno notificato alla Commissione UE i propri schemi di compensazione dei costi indiretti ETS, in conformità alle linee guida UE sugli aiuti di stato ETS per il periodo post 2020. In particolare, la Germania destinerà 3,4 miliardi sia nel 2024 che nel 2025, la Francia 1,3 miliardi nel 2024 e 1,5 miliardi nel 2025, la Polonia 845 milioni nel 2024 e 1,1 miliardi nel 2025. L'Italia, senza nessuna correzione della criticità descritta, continuerà a destinare solo 140 milioni di euro all'anno.

È anche per questo tipo di distorsioni che nel nostro Paese sussistono evidenti problemi di competitività.

I proventi delle aste ETS sono risorse pagate dalle imprese che dovrebbero essere reimpiegati per supportare la transizione energetica delle stesse e per evitare effetti di carbon leakage, come appunto la compensazione dei costi indiretti.

Si sottolinea che l'intervento verrebbe coperto dalle maggiori entrate derivanti dai proventi delle aste (conseguenti all'aumento del prezzo della CO₂), senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riferimento invece al contributo annuo a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 KW da versare al GSE, riteniamo che tale disposizione avrà un impatto negativo sulla sostenibilità finanziaria degli impianti FER.

Si tratta, infatti, di una misura che colpisce tutte le tipologie di impianto, da quelli a tetto (residenziale, terziario ed industriale) a quelli a terra, dalle CER, agli impianti incentivati. Tale prelievo aumenterà il costo dell'energia rinnovabile nel nostro Paese, in contrasto con gli obiettivi del provvedimento.

Per tale ragione richiamiamo l'attenzione sull'opportunità di sopprimere tale previsione normativa.

Si ritiene, poi, necessario potenziare il decreto con un'ulteriore misura fondamentale per garantire una gestione ordinata e graduale per il passaggio dalle misure congiunturali a quelle di carattere strutturale.

Il riferimento è alla necessità di una norma interpretativa che chiarisca, con effetto retroattivo, l'impatto delle coperture finanziarie sul calcolo dei crediti di imposta energia riconosciuti fin dai primi mesi del 2022 alle imprese.

Le imprese hanno attivato, a titolo oneroso e proprio per far fronte agli incrementi dei costi, appositi strumenti di copertura che non vanno ad agire direttamente sul prezzo della materia energia risultante dalla fattura di acquisto, che, per quanto previsto dalla norma, rimane il parametro da prendere in considerazione per la determinazione della spesa energetica sostenuta.

Occorre, pertanto, ribadire, per non lasciare alle imprese margini di incertezza, che ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, non rilevano i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.

Inoltre, si richiama l'attenzione sull'articolo 11 del decreto, che reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. La maggior parte di tali modifiche appare finalizzata ad agevolare la predisposizione della Carta nazionale delle aree autocandidatate (CNAA).

Sul punto, esprimiamo apprezzamento per l'iniziativa, che va inserita in una cornice più ampia del dibattito sull'energia nucleare. Affrontare con efficacia il tema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi contribuisce sicuramente ad una seria ripresa delle riflessioni su questa fonte energetica, su cui Confindustria ha già avuto modo di esprimersi in più occasioni favorevolmente con riferimento alle nuove tecnologie che sono state sviluppate, come i mini-reattori, o alla ricerca in corso riguardante la fusione.

Infine, una riflessione sulle misure che il DL dedica al tema della ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali e, in particolare, agli ultimi eventi alluvionali verificatisi in Toscana a partire dallo scorso 2 novembre.

Al riguardo, segnaliamo anzitutto che, rispetto ad analoghi precedenti che hanno interessato altre aree del Paese, per l'alluvione toscana è mancata un'azione organica di sostegno alle imprese colpite, che tenesse conto, peraltro, dell'alta densità produttiva dei territori interessati, così come sono mancate incisive misure di rinvio di versamenti e adempimenti.

Infatti, le misure messe in campo finora sono state adottate in modo frammentato e risultano comunque parziali. Peraltro, gli effetti di questi interventi risultano in alcuni casi tardivi rispetto alle esigenze di imprese e cittadini, come nel caso della rimessione in termini per i versamenti e gli adempimenti tributari e contributivi, misura condivisibile nella *ratio* ma limitata in termini di impatto concreto.

Il nostro auspicio è, dunque, che l'iter di conversione in legge del DL rappresenti l'occasione per completare e rafforzare il quadro di misure a sostegno dei territori alluvionati. Da un lato, traendo spunto anche da precedenti analoghi, è necessario definire uno schema per il ristoro dei danni arrecati agli operatori economici dall'alluvione del 2 novembre e sostenere la liquidità delle imprese, in particolare mediante l'accesso agevolato al Fondo di garanzia per le PMI. Dall'altro, occorrono misure ritagliate sulle specificità produttive dell'area. In proposito, è necessario prorogare ulteriormente i termini di consegna dei beni strumentali ordinari e 4.0, considerando che gli eventi alluvionali hanno acuito le già note difficoltà connesse al reperimento di materie prime e componenti; analogamente, occorre prorogare il termine per concludere gli investimenti oggetto dei contratti di finanziamento agevolati ai sensi della c.d. nuova Sabatini, a fronte dell'impossibilità per molte imprese di completarli entro i termini previsti.